

DI PROTEUS

# COLTELLI E LEGGE: QUANDO LA LUNGHEZZA NON CONTA

BREVI CONSIDERAZIONI, NON ESAUSTIVE MA DI ORDINE PRATICO, SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI BIANCHE, DEGLI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE, CON QUALCHE DIVAGAZIONE.

## REGOLA NUMERO NOVE

"Regola numero nove: mai uscire di casa senza un coltello". I cultori di "N.C.I.S", la fortunata serie televisiva in onda sui canali nazionali, avranno sentito dire questa frase un bel numero di volte dall'agente speciale Gibbs, carismatico protagonista della serie, specie dopo averne estratto uno dalla tasca della giacca e convenientemente usato.

Per chi fa il mestiere delle armi, o affini, il precetto è quanto mai sacrosanto e condivisibile. Occorre tener presente, però, che il nostro eroe opera a Washington D.C. e comunque sul territorio degli Stati Uniti, dove la legislazione sulle armi è decisamente più morbida. E' noto, infatti, come in quel paese anche il coltello da combattimento, di ridotte dimensioni, sia scelto da alcuni operatori di polizia come arma di backup, in luogo di una seconda arma da fuoco. Sul suolo patrio

invece, con tutte le riserve che possiamo esprimere in ordine all'asprezza ed alla reale attualità della norma, le cose vanno un po' diversamente. La legislazione in vigore, vieta inoltre al personale delle forze di polizia di portare altre armi oltre a quelle loro concesse dall'amministrazione d'appartenenza. Quelle che seguono, oltre a qualche divagazione ed a qualche preambolo storico, sono brevi considerazioni d'ordine pratico perché sappiamo che la materia è vasta (così come la casistica e gli orientamenti giurisprudenziali) e che quindi non può essere trattata superficialmente ed in poche righe.

## UN PO' DI STORIA

Nel passato, mentre il nobile aveva la spada, il popolano utilizzava il coltello od il bastone. In epoche in cui le classi meno abbienti svolgevano esclusivamente lavori nel campo agricolo o comunque manuali, la lama era un accessorio indispensabile per le proprie attività ed alla bisogna, per difendersi, contando anche sull'insidiosità del porto occulto dovuta alle dimensioni, il coltello da lavoro diventava una vera e propria arma.

Idem per il bastone, prontamente reperibile in ogni sua foggia, materiale o dimensione, occupava una posizione preminente nella pratica della difesa personale. Non a caso, nella cultura regionale italiana sono esistite scuole di scherma di coltello e bastone, le cui tradizioni vengono ancora oggi custodite ed insegnate da varie palestre od associazioni. Ci si difendeva, quindi, con gli strumenti che la quotidianità metteva a disposizione. Così come in Oriente gli oggetti agricoli, come bastoni per battere i cereali, falci, falcetti

La guspinesa è umile strumento da lavoro detto anche "coltello del minatore", vanto della centenaria tradizione dei maestri di Guspini, piccolo centro del Campidano.





etc, diventavano armi micidiali, in Europa ed in altri paesi, al pari del bastone, permaneva la cultura della lama, oggetto d'uso quotidiano, come arma per la difesa personale o per l'offesa. Retaggio di quei tempi è, a tutt'oggi, in maniera assolutamente anacronistica, la previsione del rilascio di porto d'armi per il bastone animato (spada di dimensioni particolarmente sottili, occultabile all'interno di un bastone da passeggio), di lama superiore a 65 cm. Personalmente non conosco la statistica delle richieste e dei rilasci di autorizzazioni al porto di tale arma, ma nel terzo millennio, mi sia consentito, si conteranno sulle dita della mano di un monco, quindi lascio spazio alle considerazioni del lettore valutare l'attualità di quest'opzione, in luogo della preclusione di altre, più adeguate ai nostri tempi, da rendere di esclusivo appannaggio di chi ha reale necessità d'imporre l'imperio della legge anche con l'uso delle armi, in qualunque condizione di tempo e di luogo, senza timore d'incorrere in reprimende giudiziarie. Ma quest'ultimo è solo il mio personale parere. Sulla severità del legislatore riguardo questa materia, s'interloquisce rilevando nella storia, la promulgazione di leggi sempre più afflittive per contenere la pericolosità delle armi da taglio, quindi anche tutte quelle lame nate in origine quali meri strumenti da lavoro ed in possesso di

chiunque, poiché utilizzate di consueto per risolvere le controversie. Significativa, in particolare, la legge Giolitti dell'8 novembre 1908 che faceva scendere da 10 a 4 cm, la lunghezza della lama dei coltelli a punta, elevata a 6 cm, a patto che il manico non fosse più lungo di 8 cm e neanche più spesso di 9 mm. Tutto ciò fu anche dettato dall'elevato numero di delitti commessi con armi bianche, nell'ambito delle frequenti risse o diverbi tra lavoratori. Questa norma impose, ai bravi artigiani italiani, la necessità di una sostanziale rivisitazione delle caratteristiche costruttive delle lame. Laddove fosse necessario un coltello di dimensioni più generose, questi doveva perdere la punta, così diventando un utensile a punta mozza. Si potrà notare che nella tradizione coltellinaia italiana, tra le lame più tradizionali, si annoverano coltelli che richiamano la medesima forma a punta mozza. A questo punto è per me doverosa una breve divagazione. Siamo nella WW1 (Prima Guerra Mondiale), fronte nord-orientale, nei luoghi chiamati Trincea delle Frasche e Trincea dei Razzi, posizioni occupate dall'invasore, ritenute inconquistabili. La logorante guerra di trincea mette a dura prova i combattenti dei due eserciti, italiano ed austriaco, si combatte giorni per conquistare qualche metro di terra, senza capovolgimenti definitivi. L'assalto con l'arma

lunga, a baionetta inastata, pare improponibile. La leggenda vuole che i fanti italiani, ritenuta la baionetta in dotazione non idonea al combattimento corpo a corpo, la gettassero a terra e si armassero di uno strano coltello a punta mozza, tipico della loro terra d'origine e simile ad un odierno spalma burro. Sembra quindi, che armati di questo strano oggetto, abbiano attaccato di sorpresa, protetti dal fuoco dell'artiglieria e delle armi automatiche, così, a ferro freddo, il nemico, travolgendolo. Cadrà prima la Trincea delle Frasche poi, con le stesse ardite modalità, quella dei Razzi. Quei fatti d'arme consacreranno alla storia quell'unità. Quei magnifici combattenti erano i giovani fanti della Brigata Sassari, il coltello che impugnavano era la "guspinesa", umile strumento da lavoro detto anche "coltello del minatore", vanto della centenaria tradizione dei maestri di Guspini, piccolo centro del Campidano, in cui ancora oggi operano eccellenti artigiani, noti a livello nazionale ed internazionale, che aveva perso la punta per il Decreto Giolitti. Ma questa è un'altra storia. L'art. 80 del Reg. al TULPS, nel 1940, aveva successivamente ribadito la necessità che i coltelli ed altri oggetti da taglio quali forbici, bisturi etc. rispondessero parimenti a requisiti dimensionali precisi. Poi è arrivata la legge 110/1975 che ci ha dato definitivamente una conferma: la lunghezza non conta. Permane tuttavia ancora oggi la credenza, udibile in certi discorsi da bar, circa la liceità del porto di coltelli inferiori alle "quattro dita".

## L'ASPETTO LEGALE

Ma, in termini pratici, a cosa va incontro chi viola la normativa in materia?

Oggi, sul campo, si applicano principalmente le seguenti norme:

- Legge 18 aprile 1975 nr.110
- Art. 699 co.2 c.p.

**La prima**, al suo articolo 4, punisce chi porta fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, "bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché qualunque altro strumento non espressamente considerato arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l'offesa alla persona." Si tenga presente che l'accezione "strumento da punta o da taglio" può racchiudere un ampio ventaglio di oggetti e di strumenti. Inoltre, tutt'oggi, non viene fatta distinzione tra coltello a lama fissa od a lama pieghevole. Le condizioni necessarie giacché la condotta illecita si concretizzi, sono quindi il giustificato motivo e le circostanze di tempo e di

luogo. Un martello, un cacciavite od un cutter, assumono rilevanza diversa se custoditi nel vano porta-oggetti lato guidatore dell'automezzo od a fianco della leva del cambio, invece che nel portabagagli dell'auto, magari insieme ad altri attrezzi da lavoro od alla dotazione di serie; non rileverebbe neanche, nel primo caso, l'eventuale mestiere praticato (operaio, manovale, carpentiere). Un ferro da maglia od un uncinetto, nella borsa di una novantenne, in una delle sue solite nottate in discoteca (uso iperbolici naturalmente), potrebbe forse beneficiare del giustificato motivo, un po' meno se trovato nella mia borsa nelle medesime condizioni di tempo e luogo; e così l'"Opinel" da due centimetri (che magari non esiste ma che se esistesse avrebbe il suo classico sistema di bloccaggio della lama, rientrerebbe nella seconda previsione peggio perseguita), il coltello multiuso quando non possiamo giustificare il porto, quando pur facendo un mestiere od un'attività che ne preveda l'utilizzo, ci viene trovato di notte, anche se spergiuriamo di averlo dimenticato in tasca dall'ora di pranzo, quando abbiamo aperto la più fragrante rosetta per riempirla di mortadella; un paio di forbici di qualunque dimensione e così via. In astratto, un ago per cucire può essere considerato strumento da punta ed una forcicina per unghie, strumento da taglio.

**La seconda norma**, art. 699 co.2 c.p., punisce con l'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza. Prendiamo in esame il solo comma 2 della norma, poiché non è ammessa licenza (requisiti di cui al comma 1) per qualunque tipo di arma bianca (fatta eccezione il nostro bastone animato).

## Ma cosa qualifica un coltello in arma?

Il fatto che questi, per caratteristiche costruttive, sia destinato nel proprio precipuo uso a recare offesa alla persona. Così a lama fissa, coltelli da combattimento, pugnali (non baionette che sono considerate armi da guerra), coltelli che dispongono di dispositivo di bloccaggio della lama sono assimilabili a queste fattispecie. Il coltello da survival invece, nonostante le dimensioni spesso aggressive ed avente lama fissa, essendo concepito esclusivamente per un impiego outdoor quale caccia ed altro, se non munito di doppio filo che lo qualificerebbe pugnale, non subirebbe questa disciplina, per cui la battuta di caccia con al fianco il Randall model "Attack Survival Knife" del 1963 potrebbe essere, in quelle circostanze di luogo, forse giustificato. Scherzo naturalmente, quel capolavoro è esposto al Museo d'Arte Moderna di New York e potete vederlo nella foto che ho trovato in rete. In controtendenza, e non nascondo il mio stupore, la

Suprema Corte (Cass.5944/1996, rv 203268) sancisce che il machete, poiché strumento concepito per impieghi agricoli o boschivi, non può essere considerato come naturalmente destinato all'offesa alla persona, quindi non è assoggettabile a questa norma.

### ESEMPI PRATICI

Facciamo un semplice ma pratico esempio. Perché, nella realtà, gli sviluppi di una contestata violazione sono questi: un soggetto viene colto in possesso di un coltello tascabile, di qualsivoglia lunghezza, per cui non può giustificare il porto in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, munito di lama ad un solo filo e sprovvisto di strumenti di bloccaggio della stessa. Il coltello, inoltre, non costituisce materiale di armamento od equipaggiamento militare.

La previsione di pena dell'art. 4 l. 110/1975 è, abbiamo detto, dell'arresto da un mese ad un anno e dell'ammenda da euro 54 ad euro 216. Il codice di procedura penale prevede, come noto, riti speciali volti ad evitare il dibattimento, in particolare per fattispecie delittuose di minor gravità, come potremmo definire questo caso. Il Pubblico Ministero, entro sei mesi dall'iscrizione del nostro soggetto sul registro degli indagati, potrà richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari, se lo ritiene opportuno, il rito alternativo della condanna per decreto. Tale procedimento consente, ex art. 53 l. 689/1981, la commutazione della pena detentiva (arresto) in pena pecuniaria, sommandola poi all'ammenda già prevista. Fondamentale elemento premiante di questo rito speciale è che la pena viene dimezzata (art.459 c.p.p.). Supponendo l'incensuratezza e l'assenza di recidiva, nella migliore delle ipotesi e ripeto, nella migliore delle ipotesi, il nostro soggetto potrà vedersi comminata una pena base corrispondente al minimo della pena, equivalente ad un mese di arresto ed euro 54 di multa. Per le motivazioni di cui sopra e per l'assenza delle aggravanti previste al sesto comma dello stesso art. 4 (armi od oggetti usati al fine di compiere reati), potrà beneficiare delle attenuanti generiche ex art. 62 bis del c.p., che possono ridurre la pena fino ad un terzo. A sconti fatti, il nostro soggetto rischia una pena di giorni 10 di arresto ed euro 9 di ammenda. Facciamo due conti. Moltiplicando i giorni di arresto per 250 euro, valore di scambio attribuito ad un giorno di pena detentiva dalla legge 15 luglio 2009, nr. 94 (c.d. pacchetto sicurezza), che ha elevato a tale cifra i precedenti e più modesti 38 euro al dì: 2.509 euro di ammenda. Ma soprattutto una condanna.

L'alternativa è, a conclusione delle indagini, che il soggetto sia citato a giudizio per il medesimo reato e quindi dovrà difendersi in dibattimento, sperando di avere (od inventarsi) motivazioni valide e convincenti



per invocare ed ottenere un proscioglimento, magari tirando fuori il discorso della rosetta con la mortadella. L'epilogo relativo al caso analogo, ma inerente il porto di un coltello che, per caratteristiche costruttive, possa vestire giuridicamente la previsione ex art. 699 co.2 c.p., sia cioè un'arma, non differenzia, proceduralmente, da quanto poc'anzi descritto ma, guardando la pena, decisamente più afflittiva (arresto da diciotto mesi a tre anni) ed applicando il criterio valutativo di cui sopra anche in caso di condanna per decreto, si capisce la differente gravità delle condotte contestate. Pena naturalmente che prescinde anche dal contesto in cui il reato viene accertato, essendo previsto al comma 3 dello stessa norma un aggravio qualora il porto avvenga "in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte o in luogo abitato".

### ... E PER GLI OPERATORI DI POLIZIA O DELLA SICUREZZA?

L'operatore, allorquando si troverà nelle condizioni di dover sanzionare illeciti comportamenti, dovrà avere sempre cura di fare un'ampia, serena ed obiettiva valutazione, priva di preconcetti o giudizi affrettati, quindi, ricorrendone gli estremi normativi, di procedere dando particolare evidenza alla



La svizzera Victorinox, leader mondiale del settore, produce il Victorinox Rescue Tool, coltello esclusivamente concepito per operazioni di emergenza o di soccorso.



circostanze di tempo e luogo volute dalla norma, alla doviziosa descrizione del coltello, senz'altro anche fotograficamente con riferimenti metrici, talché non vi siano dubbi sulla natura dello stesso e sulla conseguente vestizione giuridica della contestazione. Ciò anche per mettere in condizioni l'autorità giudiziaria di valutare correttamente il reato da ascrivere (ricordiamoci la differenza di pena). Per l'operatore di polizia o altro personale qualificato, il discorso sulla responsabilità, nel caso di porto, ritengo non cambi. Nessuno è, come dicevano i romani, legibus solutus. Se proprio si ritiene necessario portare un oggetto da taglio, stante talvolta la necessità istituzionale di doverlo utilizzare per ragioni d'emergenza/soccorso (taglio delle cinture di sicurezza od infrangimento di vetri in caso di sinistri stradali etc.), un'alternativa valida per l'operatore di polizia o della sicurezza potrebbe individuarsi nei c.d. "rescue tool", che strutturalmente si presentano come un qualunque multiuso, mentre sono dotati di attrezzi specifici per alcuni tipi di soccorso, fra i quali quelli citati. In commercio esistono diversi tipi di prodotti di questo genere, provenienti da altrettante case costruttrici e tutti di ottima fattura e conveniente utilizzo. Per celerità di trattazione, cito per tutti, a titolo d'esempio, quello che segue.

#### UN'ALTERNATIVA POSSIBILE PER L'OPERATORE

La svizzera Victorinox, leader mondiale del settore, produce all'uopo il Victorinox Rescue Tool, coltello esclusivamente concepito per operazioni d'emergenza o di soccorso. L'oggetto, la cui foto è ben visibile, così come le caratteristiche, è ben

dettagliato sul sito internet della Coltelleria Collini di Busto Arsizio (VA), azienda che non ha bisogno di presentazioni e che fra le altre lo distribuisce. Innanzitutto, circostanza assai importante per questi strumenti, è l'impatto visivo. La forma, il colore vivace (giallo) rendono di per sé questo strumento amichevole e per nulla aggressivo alla vista, niente a che vedere quindi con coltelli la cui foggia escluderebbe a priori la natura "civile" dell'oggetto ed il suo porto a scopi umanitari. Collini offre inoltre, sulla pagina relativa, un link ad un filmato Youtube in cui può vedersi il corretto utilizzo dello strumento, con facilità estrema, per tutti gli usi che consente. Lo strumento è definito come "Coltello multiuso di 110mm. per emergenze/primo soccorso, con blocco lama e guancette in nylon giallo fluorescente, frangivetro e sega per vetro, sostituibili in caso di usura"; quest'ultima opzione è decisamente interessante.

#### Le principali funzioni:

lama a filo piano con blocco linea lock, taglia cinture, frangi vetro, sega per parabrezza/vetri, levacapsule, punteruolo/alesatore, cacciavite Philips e piatto, spelacavi, apricasse, anello portachiavi, pinzetta, stuzzicadenti, guancette fluorescenti, cordino in nylon, fodero in nylon rosso con impunture gialle. Lo strumento viene proposto al prezzo di euro 69,00, che può sembrare significativo ma che risulta appropriato se correlato agli esiti di un suo possibile utilizzo (salvare altrui vite o la propria, oltre ad evitare un'azione giudiziaria). Concludo ricordando le considerazioni già espresse in materia di porto che, per essere più precisi e laddove possibile, deve essere sempre considerato trasporto.

# MIL-D1®

## METAL DETECTOR DIGITALE EVOLUTO PER LA PROSPEZIONE DEL SOTTOSUOLO

### CARATTERISTICHE

- › **Efficace Rivelazione** di metalli magnetici e non magnetici, inclusi gli acciai inossidabili
- › **Accurata localizzazione del target**, mediante puntamento bitonale e modulazione acustica proporzionale alla dimensione della massa rivelata
- › **Elevata capacità discriminativa** tra più masse metalliche adiacenti
- › **Compensazione** di suoli mineralizzati e ad elevato contenuto metallico naturale
- › **Rivelazione statica e dinamica**, con efficacia indipendente dalla velocità di scorrimento della testa di ricerca
- › **Elevatissima autonomia** delle batterie
- › **Sonda di prospezione leggera ed ergonomica**, progettata per un impiego continuativo
- › **Elevatissima affidabilità** elettrica e meccanica
- › Funzionamento controllato da un **sistema di autodiagnosi a microcomputer**
- › **Elettronica completamente digitale** con possibilità di aggiornamento sul campo della memoria di programma
- › **Facilità di impiego** con minimo tempo di apprendimento

